

Direzione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo
Economico
Area Commercio e Attività Produttive
Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità Amm.va
GP
0

2017 01416/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

19 aprile 2017

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Roberto FINARDI
Stefania GIANNUZZI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Federica PATTI
Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Sonia SCHELLINO

Assente per giustificati motivi l'Assessore Alberto SACCO.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE CITTADINA A CARATTERE COMMERCIALE
DENOMINATA "TORINO IN COLLEZIONE". AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

ALL'ART. 23, COMMA 7 DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. APPROVAZIONE.

Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Sacco.

Nell'ambito delle manifestazioni a carattere commerciale di interesse cittadino, l'Associazione Artes, con sede legale in Torino – Via Borgo Dora n. 29 – C.F. 94033640023, senza scopo di lucro, ed attiva sul territorio comunale nella realizzazione di eventi atti ad incrementare la capacità attrattiva, di offerta e di servizio, nonché incentivare il commercio al dettaglio nelle sue diverse forme in abbinamento all'organizzazione di momenti di aggregazione e/o promozione della propria attività sociale, ha presentato alla Civica Amministrazione la proposta di realizzazione dell'iniziativa denominata “Torino in Collezione”, da svolgersi nei giorni venerdì 21 e sabato 22 aprile 2017 in Piazza Carlo Felice/primo tratto Via Roma.

La manifestazione, già realizzata negli anni precedenti con un notevole successo di pubblico, mediante un'esposizione curata e adatta al luogo in cui si svolge, promuove la vendita di merci attinenti al tema dell'antiquariato, del collezionismo e di piccoli complementi d'arredo, con esclusione di abbigliamento vintage e mobili.

Lo scopo è quello di creare un mercato dell'antiquariato di pregio e nello stesso tempo valorizzare ulteriormente la zona in cui si svolge, soprattutto la parte di p.zza Carlo Felice lato via Nizza che, dopo un periodo in cui molti esercizi commerciali della zona hanno chiuso, prevede l'apertura di nuove attività per fine marzo 2017 e si presta quindi ad una maggiore visibilità vista la grande affluenza di pubblico che ha sempre caratterizzato questa manifestazione.

Contestualmente alla manifestazione verrà allestita una mostra sul collezionismo, a cura della libreria Setsu Bun di Torino, che avrà per tema “Antiche e Rare Stampe Giapponesi – Periodo Edo”.

Gli operatori complessivi previsti saranno 50 di cui circa 40 professionali e 10 collezionisti privati non professionali; la manifestazione avrà inizio alle ore 8:00 e terminerà alle ore 18:30.

Poiché la suddetta iniziativa è assoggettata alla “disciplina delle attività di vendita su area pubblica in occasione di manifestazioni”, approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04325/016), esecutiva dal 16 agosto 2011, ed efficace per i progetti presentati successivamente al 1° ottobre 2011, il progetto con la relativa documentazione è stato sottoposto all'istruttoria dovuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l'approvazione. Risulta pertanto che il numero degli operatori dichiarati partecipanti alla manifestazione, è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione anzidetta; la superficie commerciale occupata non supera il 50% di quella complessiva della Manifestazione, così come si evince dallo schizzo planimetrico presentato dal soggetto organizzatore ed allegato alla presente deliberazione (Torino in Collezione).

Il soggetto organizzatore risulta provvisto dei requisiti soggettivi prescritti ed ha dichiarato, inoltre, ai sensi della deliberazione (mecc. 2015 06173/016) del 1° dicembre 2015, di non avere debiti pregressi con l'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda l'attività di vendita, il soggetto organizzatore dovrà trasmettere le segnalazioni di inizio attività al competente Ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive attraverso la idonea modulistica afferente l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li abilitano all'attività di vendita.

L'attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva.

L'organizzatore individuato dovrà, inoltre, provvedere alla pulizia dell'area ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico esclusivamente dell'organizzatore. L'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza.

Le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.

Per quanto attiene la somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea, la definizione del numero massimo degli operatori partecipanti deve essere conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 05005/016) del 15 novembre 2016, fermo restando che l'attività sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006 e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del TULPS - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di

aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.

Inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità.

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010.

Rilevato che la manifestazione prevede una componente commerciale con un'occupazione di suolo superiore a 10 metri quadrati in Piazza Carlo Felice e considerato che la suddetta iniziativa, alla luce degli scopi promozionali del tessuto economico sociale cittadino che intende perseguire, incontra il favore della Civica Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in contrasto con la disciplina sostanziale dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per consentire lo svolgimento della stessa in Piazza Carlo Felice, in deroga espressa alle limitazioni previste dall'art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente.

Per quanto sopraesposto, considerato che la suddetta iniziativa, alla luce degli scopi promozionali del tessuto economico sociale cittadino che intende perseguire, incontra il favore della Civica Amministrazione, non appalesandosi, d'altronde, in contrasto con la disciplina sostanziale dianzi menzionata, si ritiene sussistano i presupposti per l'approvazione del progetto presentato alle condizioni precisate sopra.

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della Città.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, in deroga espressa alle limitazioni previste dall'art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente, lo svolgimento in Piazza Carlo Felice/primo tratto via Roma, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, della manifestazione a carattere commerciale di interesse cittadino illustrata nel dettaglio all'interno della presente deliberazione denominata: "Torino in Collezione", da svolgersi nei giorni venerdì 21 e sabato 22 aprile 2017 in Piazza Carlo Felice/primo tratto Via Roma a cura dell'Associazione Artes, con sede legale in Torino – Via Borgo Dora n. 29 - C.F. 94033640023;
- 2) di stabilire che: (a) il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010, fatte salve le eventuali verifiche ed i controlli da parte degli organi di vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti professionali per svolgere l'attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità; (b) il soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali dovrà trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive l'elenco dettagliato degli operatori non professionali partecipanti alla manifestazione con allegate le dichiarazioni che certificano che sussiste una delle condizioni che qualificano l'attività di vendita svolta in forma non professionale come indicato nella circolare Regione Piemonte Direzione Attività Produttive prot. 0014453/DB1607 del 5 ottobre 2012; (c) l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive; (d) gli organizzatori dovranno provvedere alla

pulizia dell'area, ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita; (e) l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza; (f) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo; g) l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione (**all. 1** – Torino in Collezione).

- Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.;
- 3) la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2016 (mecc. 2016 05005/016), nonché alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.

La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del TULPS - L.R. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.

Inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto

attinente la sicurezza e l'incolumità.

Dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I. Il numero degli operatori partecipanti alla manifestazione non deve superare il numero indicato nel progetto che con la presente si approva e la superficie occupata dai relativi banchi di vendita non deve superare il 50% di quella complessivamente occupata dalla manifestazione;

- 4) l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a condizione:
 - 1) della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
 - 2) del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
 - 3) dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;
 - 4) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
 - b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:
 - 1) all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;
 - 2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2, per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
 - 3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;
- 5) di apportare, con determinazione dirigenziale, eventuali variazioni delle date di svolgimento delle manifestazioni che derivassero da cause di forza maggiore o altro

comprovato motivo, su richiesta dei soggetti organizzatori presentate almeno nei 3 giorni anteriori alla data oggetto di modificazione, sempre che ricorrano motivi d'urgenza e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche dell'iniziativa;

- 6) l'occupazione di suolo pubblico da parte del soggetto organizzatore della manifestazione, dovrà comunque garantire le eventuali occupazioni già concesse agli Operatori del Proprio Ingegno (O.P.I.) dal competente Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico;
- 7) che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né oneri di utenza per la Città;
- 8) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2);
- 9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Sindaca
Chiara Appendino

L'Assessore al Commercio, Lavoro,
Turismo, Contratti e Appalti,
Economato, Avvocatura
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Servizio Gabinetto della Sindaca
Paolo Lubbia

Il Dirigente
Servizio Innovazione e Sviluppo
Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. La Direttrice Finanziaria

La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 23 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 aprile 2017 all'11 maggio 2017;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 maggio 2017.